
CHE COS'È

La pensione non reversibile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una cecità parziale. Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione i ciechi parziali di qualunque età, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

REQUISITI

Per ottenere la pensione è necessario avere i seguenti requisiti:

- riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio;
- stato di bisogno economico;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione è **compatibile** con qualunque prestazione a carattere diretto, concessa a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

LA DOMANDA

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (vedi [Accertamento sanitario](#)).

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

QUANDO SPETTA

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.

QUANTO SPETTA

La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l'anno 2014 il limite di reddito è pari a **16.449,85 euro**); spetta anche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l'anno 2014 l'importo è pari a **279,19 euro** mensili.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età e tre mesi, al compimento del quale non avviene, come per gli invalidi civili, la sostituzione con l'assegno sociale.